



Comune di Genova

REGOLAMENTO PER LA VARIAZIONE DELL'ALIQUOTA DI COMPARTECIPAZIONE DELL'ADDIZIONALE ALL'IMPOSTA SUL REDDITO DELLE PERSONE FISICHE

Adottato con deliberazione del Consiglio comunale n. 8 del 7 febbraio 2012

Modificato con deliberazione del Consiglio comunale n. 52 del 26 luglio 2022

Modificato con deliberazione del Consiglio comunale n. 63 del 3 novembre 2022

Modificato con deliberazione del Consiglio comunale n. 55 del 19 dicembre 2024

Modificato con deliberazione del Consiglio comunale n. 70 del 16/12/2025

In vigore dal 7 gennaio 2026



REGOLAMENTO PER LA VARIAZIONE DELL'ALIQUOTA DI COMPARTECIPAZIONE DELL'ADDIZIONALE ALL'IMPOSTA SUL REDDITO DELLE PERSONE FISICHE

Articolo 1 Oggetto

1. Il presente regolamento, adottato nell'ambito della potestà prevista dall'articolo 52 del [D.Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446](#) e successive modificazioni, disciplina le variazioni dell'aliquota di partecipazione dell'addizionale sul reddito delle persone fisiche e la soglia di esenzione di cui all' [articolo 1 del D.Lgs. 28 settembre 1998, n. 360](#), e successive modificazioni.

Articolo 2 Termini

1. L'aliquota di partecipazione dell'addizionale all'imposta sul reddito delle persone fisiche e/o l'esenzione è stabilita, entro i termini per l'approvazione del bilancio di previsione, se non diversamente disposto.

Articolo 3 Determinazione dell'aliquota

1. L'aliquota di partecipazione dell'addizionale comunale all'Irpef non può eccedere la misura massima stabilita per Legge.

2. L'aliquota di partecipazione dell'addizionale comunale all'Irpef per l'anno 2012 è stabilita nella misura di 0,8 punti percentuali.

3. In assenza di provvedimento è confermata l'aliquota stabilita nel precedente esercizio, così come stabilito dall'art. 1, comma 169, [Legge 296 del 27.12.2006](#).

4. In deroga al limite previsto dall'art 1, comma 3, del [decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360](#), così come previsto dall'art. 43 comma 2 e 8 del [D.L. n. 50/2022](#), l'aliquota unica di partecipazione dell'addizionale comunale all'Irpef per l'anno 2026 è stabilita nella misura percentuale dell'1,2%.

Articolo 4 Esenzione

1. L'Addizionale di cui al precedente articolo 1 non è dovuta se il reddito imponibile complessivo determinato ai fini dell'imposta sul reddito delle persone fisiche non supera l'importo di euro 15.000,00.

2. Se il reddito imponibile supera la soglia di esenzione di euro 15.000,00 l'addizionale è dovuta ed è determinata applicando l'aliquota indicata all'art. 3 sull'intero importo.



Articolo 5

Rinvio

1. Per quanto non previsto dal presente regolamento, si applicano le disposizioni di legge e regolamentari vigenti.